



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

ISTITUTO COMPRENSIVO L. STRENTA TONGIORGI
Via O. Gentileschi, 10 - 56123 PISA (PI)
C.M. PIIC83300V - C.F. 93049560506 - Codice Univoco (UF4YP3)
Tel. +39 050 560094 - Fax +39 050 8310162
E-mail piic83300v@istruzione.it - PEC piic83300v@pec.istruzione.it

**Ai docenti delle scuole dell'infanzia e
delle scuole primarie
Al personale ATA
I.C. "L.S. Tongiorgi" Pisa**

**Prot. n. 3097
Circ.N.28**

Oggetto: Utilizzo del cellulare da parte dei docenti durante le attività didattiche, b. divieto di fumo

a. Utilizzo del cellulare da parte dei docenti durante le ore di lezione

Nel prendere atto

- della circolare ministeriale 25 agosto 1998 n° 362 in cui si dichiara che " tali comportamenti (utilizzo cellulare)- laddove si verificano - non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti"

sollecito i docenti a non utilizzare il cellulare durante le ore di attività didattiche, salvo casi eccezionali (gravi problemi familiari o di salute), debitamente spiegati agli alunni e autorizzati dalla dirigenza. L'indicazione è dettata, inoltre, dalla necessità di coerenza educativa rispetto a quanto richiediamo agli alunni.

Il cellulare personale potrà essere utilizzato per le chiamate d'emergenza e in casi di urgenza.

b. Divieto di fumo

La legge "madre" (legge n. 584 del 1975, art. 7) parla di divieto nelle "aule scolastiche". Nel 1991 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato una Direttiva per interpretare correttamente la legge 584. Nel testo si sottolinea (art. 3)

"a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti - in entrambi i casi - di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico;

b) per locale "aperto al pubblico" s'intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;

c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (5), ancorché non si tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso sopra precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi fini s'intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie"

E' pertanto stabilito il divieto di fumo nei seguenti locali:

- atri, ingressi, corridoi, segreteria, biblioteca sala professori, laboratori, sale adibite a



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

ISTITUTO COMPRENSIVO L. STRENTA TONGIORGI

Via O. Gentileschi, 10 - 56123 PISA (PI)

C.M. PIIC83300V - C.F. 93049560506 - Codice Univoco (UF4YP3)

Tel. +39 050 560094 - Fax +39 050 8310162

E-mail piic83300v@istruzione.it - PEC piic83300v@pec.istruzione.it

riunioni, servizi igienici, infermeria;

- uffici aperti al pubblico;
- uffici locali e spazi aperti, in cui si verifichi la permanenza degli utenti anche per tempi brevi come cortile all'ingresso degli alunni e dell'utenza, passaggi esterni tra la palestra e la scuola (la ratio di tale indicazione sta nella funzione educativa e nella coerenza educativa del personale della scuola rispetto ai minori)

Sono individuati quali preposti alla vigilanza sul rispetto di tale normativa (in attuazione all'articolo 4 comma 1 lettera b del DPCM 14-12-95) i coordinatori di plesso e gli addetti alla sicurezza di plesso.

I trasgressori sono chiamati al pagamento di una sanzione dai 25 ai 50 euro.

Pisa 10/10/2019

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Floriana Battaglia